



**Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione
qualitativa e quantitativa
del Consiglio di Amministrazione**

e

Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari

12 marzo 2020

Indice

Premessa

- 1. Governance e Struttura del Consiglio Di Amministrazione**
- 2. Dimensione Quantitativa Ottimale**
- 3. Durata in Carica degli Amministratori**
- 4. Composizione Qualitativa Ottimale delle Professionalità di Consiglio**
 - o Professionalità degli Amministratori e idoneità complessiva del Consiglio
 - o Compensi degli Amministratori
 - o Ruoli di particolare rilevanza del Consiglio di Amministrazione
- 5. Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari Previsti per i Membri del Consiglio**
 - o Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - Onorabilità e correttezza
 - Professionalità
 - Disponibilità di tempo e Incarichi esterni
 - Incompatibilità e altre situazioni rilevanti
 - Indipendenza statutaria
 - Indipendenza di giudizio
 - Diversità di genere

Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Asti SpA (anche “Banca di Asti” o la “Banca”), nella riunione del 17 marzo 2020, esprime gli Orientamenti agli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione, in scadenza, mette a disposizione degli Azionisti della Banca, insieme alla Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari, con l’intento di evidenziare i profili più appropriati e i criteri da rispettare per favorire la migliore definizione delle proposte che essi vorranno presentare all’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo mese di Aprile 2020, per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio in scadenza auspica che le proposte che gli Azionisti vorranno avanzare alla prossima Assemblea possano essere coerenti con i profili e i criteri che suggerisce,

- sulla base del Regolamento - in particolare gli Artt.2 e 3 - di Banca di Asti sulla composizione e per l’autovalutazione del Consiglio di Amministrazione – approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 Giugno 2009 e sue successive modifiche,
- in questo documento di Orientamenti agli Azionisti, realizzato attraverso un *processo istruttorio*, inclusivo di una attività di valutazione della propria composizione quali-quantitativa, nel recente mandato, delineata per valorizzare l’esperienza e la consapevolezza delle esigenze di governo e di composizione quali-quantitativa, maturate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Precisa che il *processo istruttorio* e la correlata valutazione della composizione quali-quantitativa, condotta al proprio interno, è stato realizzato con l’assistenza della società di consulenza specializzata in prassi di governance Crisci&Partners - *Shareholders and Board Consulting* srl (Crisci&Partners), con modalità che hanno tenuto in considerazione i principi del suddetto Regolamento e sono state finalizzate ad istruire la realizzazione di questo documento di Orientamenti agli Azionisti per la sua proposizione e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda agli Azionisti che le proposte, che vorranno avanzare, debbono ottemperare alla vigente Normativa di riferimento del settore, quale peraltro indicata in premessa al suddetto Regolamento e riportata nel prosieguo nei suoi aspetti strettamente inerenti alla composizione del Consiglio.

Evidenzia che, oltre alla normativa in vigore, nella individuazione dei requisiti di professionalità e dei criteri di competenza è opportuno porre significativa attenzione, benché non sia ancora emanato, alle indicazioni contenute nello Schema di Decreto Ministeriale in materia di requisiti degli esponenti aziendali predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in applicazione dell’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”).

Sottolinea quanto Banca d’Italia, nelle Disposizioni di Vigilanza per le banche (¹), indica che “gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell’impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza”; obiettivo che va perseguito mediante un’adeguata

¹ Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

composizione degli organi delle banche, che assicuri efficace svolgimento alle funzioni che sono chiamati a esercitare.

A tal fine, è pertanto richiesto che dal punto di vista *quantitativo*,

1. il numero dei componenti degli organi sia adeguato alle dimensioni e alle complessità organizzative della banca e a presidiarne efficacemente l'operatività, in relazione alla gestione ed ai controlli;

e dal punto di vista *qualitativo*,

2. gli organi siano composti da soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo ed alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
- che soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e correttezza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca;
- dotati di professionalità adeguate, anche ai comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- in possesso, nel loro complesso, di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle complessità dell'incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e i vincoli normativi previsti per le cariche in imprese concorrenti;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine che li ha votati o dalla lista da cui siano tratti, operando con autonomia di giudizio.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà eletto dall'Assemblea sarà richiesto, in sede di valutazione dell'idoneità dei nuovi nominati, da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, di verificare la rispondenza del nuovo Organo con i requisiti di composizione ritenuta ottimale nei termini preventivamente rappresentati agli Azionisti. I risultati delle analisi svolte e le considerazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trasmessi all'Autorità di Vigilanza, che svolgerà un'analisi accurata, valutando autonomamente la sussistenza dei requisiti in capo agli esponenti.

1. Governance e Struttura del Consiglio di Amministrazione

La Cassa di Risparmio di Asti adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo. La sua *governance* è descritta nello Statuto² ed è organizzata ed opera tramite

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione, con due Comitati endo-consiliari – Comitato Rischi e Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione

² L'assetto e i compiti degli organi sociali sono compiutamente descritti dal Titolo IV al Titolo X dello Statuto

- Presidente
- Amministratore Delegato
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale

Lo Statuto della Cassa di Risparmio di Asti articola la struttura del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che esso sia composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) membri, eletti dall'Assemblea, alla quale spetta anche la determinazione della durata in carica degli Amministratori e, in via esclusiva, la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Prevede altresì che:

- almeno un quarto (con arrotondamento all'intero inferiore, in caso di frazione il cui decimale sia minore o uguale a 5) del numero dei membri del Consiglio sia costituito da amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice civile per i Sindaci
- il Consiglio provveda alla nomina dell'Amministratore Delegato.

il Consiglio di Amministrazione della Banca, in previsione della scadenza - con la riunione della Assemblea 2020 - ha svolto, al proprio interno e in conformità a quanto statuito nel proprio Regolamento, l'autovalutazione riferita all'esercizio 2019.

2. Valutazione Sulla Dimensione Quantitativa Ottimale

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Asti, consapevole dello sviluppo impresso negli ultimi anni alle dimensioni e complessità organizzative della realtà della Banca e del Gruppo - con

- l'acquisizione e la successiva finalizzazione degli accordi e dei recenti e correlati impegni che hanno portato al completo controllo di Biverbanca,
- l'acquisito controllo maggioritario dell'intermediario finanziario Pitagora

e dopo aver esaminati

- gli impegni e l'attenzione verso il mercato, conseguenti all'ammissione delle azioni della Banca alla negoziazione sul mercato Hi-MTF
- quanto richiede il prosieguo dell'esecuzione del Piano d'Impresa 2019-2021
- la crescente articolazione e complessità delle materie gestite, la varietà e diversità di competenze ed il tempo richiesto all'Organo Amministrativo
- lo sviluppo delle dinamiche di funzionamento emerse nell'ultimo mandato, annuale, dall'Organo Amministrativo, rinnovato dalla Assemblea del 30 Aprile 2019
- le riflessioni di autovalutazione, riferite al mandato 2019, avanzate in Consiglio

valuta - nel numero complessivo di 11 Consiglieri - la dimensione quantitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione; la motiva con

- la convinzione che si assicuri così, in maniera maggiormente equilibrata, verso tutti gli stakeholders, l'insieme delle funzioni e l'entità degli impegni di supervisione e gestione e di

controllo dei rischi che il Consiglio e i Comitati endo-consiliari sono chiamati a svolgere, in relazione alla accresciuta articolazione, complessità e quantità delle materie di Consiglio

- la possibilità che una maggiore dimensione del Consiglio di Amministrazione offra una più ampia articolazione dell'organo amministrativo, in coerenza con le più ampie necessità di governo introdotte dal processo di consolidamento del Gruppo, di cui la Banca è a capo,
- il ritenere che, in presenza di una crescente e costruttiva dinamica interna e collaborazione professionale, una maggiore dimensione del Consiglio consenta ai suoi membri l'esposizione ad una maggiore ampiezza di punti di vista e offra opportunità di maggior approfondimento dei temi, accrescendo l'efficacia di governo della Banca,

e la raccomanda agli Azionisti della Banca, nella consapevolezza che resta ferma la sovranità della Assemblea di determinare il numero di Amministratori ritenuto più opportuno.

3. Durata in Carica del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è stato eletto, nell'Assemblea del 30 Aprile 2019, per un mandato di un solo anno, corrispondente all'esercizio 2019.

Nella medesima Assemblea, gli Azionisti hanno eletto il Collegio Sindacale e ne hanno determinato la durata in carica per un mandato triennale, inerente agli esercizi 2019-2021, disallineando le scadenze del Consiglio e del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di non fornire indicazioni agli azionisti in merito, in quanto vi sono:

- sia elementi a favore del riallineamento delle scadenze, quindi della nomina del Consiglio d'Amministrazione per un mandato biennale, legati all'opportunità e alla praticità derivante dalla concomitanza dei mandati del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- sia elementi a favore della nomina del Consiglio d'Amministrazione per un mandato triennale, per dare all'opinione pubblica un segnale di stabilità e non dar adito alle possibili valutazioni non positive che un mandato abbreviato potrebbe ingenerare

4. Composizione Qualitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole che per svolgere correttamente il proprio ruolo ed assolvere i compiti assegnatigli è essenziale che:

- i candidati a “componenti dell’organo di amministrazione posseggano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni”³), e che le stesse siano diffuse e diversificate fra tutti i componenti, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative della Banca,
- la valutazione delle conoscenze, competenze ed esperienza venga espressa in considerazione sia della conoscenza teorica, acquisita attraverso studi e formazione, che dell’esperienza pratica e delle competenze conseguite nello svolgimento di attività lavorative/professionali e di incarichi in Consigli e Comitati

e considerato che

- l’articolazione e la qualità dei profili professionali della attuale composizione qualitativa del Consiglio emergono, negli esiti della valutazione condotta nel corso del processo istruttorio degli Orientamenti agli Azionisti, adeguate in termini di conoscenze, competenze e diffusione, con solo alcune, limitate opportunità di sviluppo e arricchimento,
- l’attuale composizione è stata eletta solo un anno fa, nell’Assemblea del 30 Aprile 2019,

esprime nel seguito i propri *Orientamenti agli Azionisti* della Cassa di Risparmio di Asti, sulla *composizione qualitativa ottimale delle professionalità del Consiglio di Amministrazione*, da eleggere nell’Assemblea del mese di aprile 2020, suggerendo una *evoluzione contenuta* della composizione, che sia anche conseguente a una attenta valutazione

- dello sviluppo delle esigenze di governo della Banca e del Gruppo, del quale è a capo,
- dell’avanzamento e dell’ulteriore sviluppo del Piano Strategico in corso,
- della limitata necessità di miglioramento e di opportunità di arricchimento della composizione di esperienze e competenze del Consiglio in essere e della disponibilità per tale sviluppo e arricchimento offerta anche dall’ampliamento della dimensione da 9 ad 11 membri,
- dell’opportunità di consolidare la recente evoluzione della composizione del Consiglio
- dell’impegno per l’integrazione e la formazione dei Consiglieri e dei messaggi impliciti che una nuova ricomposizione del Consiglio, dopo solo un anno, potrebbe determinare ed esprimere all’interno della Banca ed al mercato.

Ritiene inoltre utile rendere, prioritariamente, presente agli Azionisti della Banca alcune proprie riflessioni e valutazioni, inerenti alla composizione e al funzionamento nell’esercizio 2019 del Consiglio e dei Comitati, in relazione a questa sua proposizione di Orientamenti agli Azionisti.

³ CRD IV, articolo 91, paragrafo 1

In particolare, rende presente che il **Consiglio valuta** che, nel trascorso mandato limitato peraltro al solo esercizio 2019, abbia saputo esprimere

- competenze adeguate e diversificate, quali ha al suo interno, integrandole in modo produttivo sia nel lavoro dei Comitati che nel dibattito consiliare e nell'interazione con il *management*,
- efficacia ed efficienza nell'operare, per l'impegno e la preparazione dei membri del Consiglio, oltre che per l'articolazione professionale,
- capacità nel dialogare, nel condividere consapevolmente le decisioni, in relazione ai propri ruoli e nell'ambito di *rivisitati processi di governance* della Banca,
- sviluppo della capacità di *monitoring*, attento e costruttivo, della gestione, dell'interazione con l'*Amministratore Delegato* e le funzioni manageriali apicali;
- coinvolgimento dei Consiglieri nell'approfondire e nel condividere, con apertura, le valutazioni delle materie di Consiglio e dei Comitati endo-consiliari e nel seguire le attività di *induction* continua

e, allo stesso tempo, valuta che nel mandato l'*Amministratore Delegato* abbia

- positivamente confermati il *business drive*, le competenze di gestione, l'autorevolezza e la *leadership*
- espresso orientamento strategico, capacità di governo degli *economics* e dei fondamentali patrimoniali del Gruppo e di conseguimento di risultati superiori agli obiettivi pianificati.

In tale quadro, **il Consiglio auspica che gli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti**, nel definire le liste di candidate/i per la proposizione all'Assemblea, della composizione congiunta del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, per il prossimo mandato,

valutino e si orientino a proporre all'Assemblea una continuità di presenza per un numero significativo di Amministratori del Consiglio, in scadenza,

- assicurando, innanzi tutto, in ottemperanza al citato Regolamento del 3 giugno 2009, e sue successive modifiche, sulla composizione e per l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti, la presenza di non meno di due Consiglieri, che abbiano ricoperto la carica di Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti, per almeno un triennio, nel corso degli ultimi due mandati;
- assicurando che la più parte delle esperienze e competenze di insieme - oggi in possesso dell'Organo Amministrativo - continui ad essere rappresentata anche nel nuovo Consiglio;
- scegliendo un'ottica di contenuta evoluzione della composizione del Consiglio, di *refreshment* del Consiglio, attenta e che tenga in considerazione le *limitate tenure della attuale maggioranza* dei membri del Consiglio - la cui mediana è di un mandato annuale - e la limitata necessità di arricchimento di competenze del Consiglio, peraltro conseguibile utilizzando anche il proposto ampliamento ad 11 membri della dimensione del Consiglio,
- salvaguardando e non disperdendo il patrimonio di esperienze, integrazione in corso e apertura

al contributo, che si va ora consolidando in Consiglio

e assicurino ulteriori scelte di elevata qualità, diversità, complementarità e integrazione delle professionalità e personalità, al fine di:

- dare continuità e sviluppo alle capacità di approfondimento, di dibattito, di monitoring e di contributo del Consiglio in tutte le complesse materie di pertinenza
- consolidare la *governance* della Banca.

Professionalità degli Amministratori e idoneità complessiva del Consiglio

Il Consiglio premette che è opportuno che **tutti i candidati nuovi**, proposti a membri del Consiglio della Banca, **abbiano** almeno **conoscenza di base** del business bancario o **disponibilità** a acquisirla attraverso un solido **on-boarding** organizzato per loro a inizio di mandato.

Più ampiamente, al fine di conseguire l'adeguata composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, suggerisce agli Azionisti di assicurarsi che le *conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere, quale motivo della sua candidatura a membro di Consiglio:*

- siano conseguite **ad un livello distintivo** ⁽⁴⁾ o che possa essere definito almeno molto buono in più di uno dei diversi ambiti di professionalità indicati dal Consiglio, *in aggiunta a un livello base che ci si aspetta comunque per alcune (di certo non tutte) delle altre conoscenze*
- siano idonee, rispetto al ruolo da ricoprire e alle caratteristiche della Banca, valutate per dimensione, complessità, attività svolte, rischi connessi e mercati di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della esperienza trascorsa nel mandato, esprime le proprie valutazioni e gli Orientamenti agli Azionisti, in termini di **skills: conoscenze, competenze ed esperienza**, che ritiene opportuno che caratterizzino, complessivamente, con gli apporti differenziati di ciascun membro, riconfermato o nuovo, la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio.

Delinea, in una **Skills Directory**, tale insieme di *esperienze, conoscenze e competenze, molto buone o distintive*, che valuta opportuno per la *composizione qualitativa ottimale, complessiva, delle Conoscenze, Competenze ed Esperienza del nuovo Consiglio di Amministrazione per il mandato, che si augura venga conferito per gli esercizi 2020-2022.*

⁴ **Livello distintivo o molto buono:** esperienze: maturate ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da *background* culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti

Auspica che le indicazioni di *conoscenze, competenze ed esperienza*, distintive o almeno molto buone, che espone nella **Skills Directory**, che segue, siano incontrate dagli Azionisti con composizioni di liste di candidati all'elezione del futuro Consiglio, che, **nell'insieme**, determinino una presenza e una diffusione:

- **molto ampia** - possedute da un numero di candidati che **potrebbe opportunamente** essere nell'intorno di metà o più (6 o più in caso di Consiglio di 11 membri) della dimensione del Consiglio - per il primo gruppo di conoscenze, competenze ed esperienze indicate;
- **mediamente ampia** - possedute da un numero di candidati che **potrebbe opportunamente** essere nell'intorno di un terzo della dimensione del Consiglio, per il secondo gruppo;
- **contenuta** - posseduta **anche da solo uno o due** candidati a membro del Consiglio, per il terzo gruppo di esperienze e conoscenze più prettamente specialistiche.

SKILLS DIRECTORY INDICATIVA DELLA DIFFUSIONE E DEL BILANCIAMENTO IDEALE DELLE ESPERIENZE INDIVIDUALI RICHIESTE PER LE CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZA COLLETTIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SKILLS	DIFFUSIONE		
	Molto ampia	Mediamente ampia	Contenuta specialistica
conoscenza complessiva del business bancario e delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla complessità della Banca	√		
capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	√		
conoscenza dei prodotti bancari e finanziari	√		
conoscenza del sistema dei controlli interni e di wistleblowing	√		
conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario	√		
conoscenza della realtà e delle dinamiche socio-economiche dei Territori di interesse della Banca	√		
orientamento e programmazione strategica/capacità di comprensione dello scenario di medio-lungo termine della Banca e del settore e relative opzioni strategiche	√		
conoscenza delle problematiche connesse all'organizzazione aziendale	√		
esperienza specifica del settore bancario e/o finanziario		√	
conoscenza dei mercati finanziari		√	
conoscenza delle metodologie e delle tecniche di valutazione dei rischi e di risk management		√	
conoscenza degli assetti organizzativi e di governo societario		√	
conoscenza delle normative e regolamentazione del settore bancario e finanziario		√	
conoscenza dei sistemi di remunerazione ed incentivazione		√	
conoscenza dei sistemi informativi e/o delle tematiche di e-banking e/o e-commerce e/o di <i>digital & information technology</i> e <i>cyber sec.ty</i>			√

Nella *Skills Directory* delineata, il Consiglio in scadenza suggerisce agli Azionisti che sia opportuno che un ampio numero di candidati al nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, abbia

- esperienza di gestione imprenditoriale e/o *manageriale* e aziendale, idealmente differenziata per background (di matrice commerciale-business, finanza-controllo, etc)

e conferma l'importanza della presenza, in numero più limitato, di figure differenziate per esperienza professionale o di docenza universitaria o consulenza aziendale e libera professione o di istituzioni, nelle candidature al Consiglio.

Suggerisce nella *Skills Directory* che il nuovo Consiglio abbia presenza a livello distintivo o molto buono delle skills indicate e una loro contemporanea **diffusione**, come di seguito riportate:

- **Skills molto ampie**, ovvero possedute da sei o più membri del Consiglio - per:
 - conoscenza complessiva del *business* bancario e delle strategie tipiche del settore e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, adeguata alla complessità della Banca,
 - capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria,
 - conoscenza dei prodotti bancari e finanziari,
 - conoscenza del sistema dei controlli interni e di wistleblowing,
 - conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario
 - conoscenza della realtà e delle dinamiche socio-economiche dei Territori della Banca
 - orientamento e programmazione strategica/capacità di comprensione dello scenario di medio-lungo termine della Banca e del settore e relative opzioni strategiche;
 - conoscenza delle problematiche connesse all'organizzazione aziendale
- **Skills di minore ampiezza, mediamente ampie, possedute da quattro o più membri - per:**
 - esperienza specifica del settore bancario e/o finanziario
 - conoscenza dei mercati finanziari
 - conoscenza delle metodologie e delle tecniche di valutazione dei rischi e di risk mgt
 - conoscenza degli assetti organizzativi e di governo societario
 - conoscenza delle normative e regolamentazione del settore bancario e finanziario
 - conoscenza dei sistemi di remunerazione ed incentivazione
- **Skills contenute, non ampie, anche possedute da solo uno o due membri di Consiglio - per:**
 - conoscenza dei sistemi informativi e/o delle tematiche di e-banking e/o e-commerce e/o di digital & information technology e cyber security.

Oltre alle esperienze, conoscenze e competenze indicate nella *Skills Directory*, il Consiglio si esprime a favore dell'opportunità che, nella individuazione delle candidature, sia assicurato un **primo livello di diversità di genere** e una diversificazione tra le fasce di età degli Amministratori.

Suggerisce, inoltre, di privilegiare candidati che, in aggiunta a professionalità elevate tra quelle indicate e, idealmente, esperienza di consigli di amministrazione o di advisory, abbiano caratteristiche personali, orientate alla trasparenza, all'inclusione e al fare, abbiano *soft skill*, impegnative da valutare, ma importanti quali autenticità, capacità di *standing-up*, di comunicazione e influenza; collaborazione e orientamento ai risultati; di giudizio e decisione.

Ricorda che tutti i candidati futuri Amministratori della Banca debbano poter dare evidenza *di assicurare* la disponibilità di tempo necessaria a partecipare, fisicamente o in video o *almeno* in audio conferenza, alle riunioni consiliari e dei Comitati.

Disponibilità di tempo richiesta agli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione indica il numero medio di riunioni e gli impegni medi di tempo nell'anno, quali medie calcolate sui due *esercizi 2018 e 2019*, dei membri del Consiglio e dei Comitati, per consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati a membri di Consiglio e, agli stessi, di poter valutare se siano o meno in grado di far parte del Consiglio e dei Comitati e assicurare preparazione e partecipazione alle loro riunioni e, inoltre, alle riunioni di *on-boarding*, di *induction* e/o di eventuali *off-site* e/o su temi della Banca.

In particolare:

- 25 riunioni/anno del Consiglio di Amministrazione; di durata media di circa 2,5 ore
- 20 riunioni/anno del Comitato Rischi; di durata media di circa 1,5 ore
- 8 riunioni/anno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Remunerazioni; di durata media di circa 1 ora
- 6 sessioni di *induction*

Oltre ai tempi necessari alle riunioni va considerato il tempo di preparazione delle riunioni e per il Presidente del Consiglio e i Presidenti dei Comitati anche il tempo necessario alle attività di coordinamento di Consiglio e di Comitato. Tale numero di sedute va ricondotto a eventi societari e a operazioni straordinarie, che hanno richiesto una maggiore frequenza di riunioni degli organi.

Il Consiglio raccomanda agli Azionisti di verificare che i candidati proposti possano dedicare un tempo adeguato all'assolvimento della carica, tenendo conto degli altri loro incarichi e impegni e di fare loro presente, ove fossero titolari di cariche in organi gestionali o di controllo in imprese o gruppi operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che dovranno rinunciare a tali cariche contestualmente all'eventuale loro nomina, qualora rientranti nell'*interlocking directorates*.

Compensi

Il Consiglio di Amministrazione in relazione alle responsabilità connesse allo svolgimento del ruolo, nonché ad una più equilibrata remunerazione per il particolarmente elevato impegno di tempi, richiesto ai membri del Consiglio, ritiene di dover rappresentare agli Azionisti, anche in ordine all'esigenza di poter assicurare la presenza di profili professionali di elevato standing, l'opportunità di una riflessione sull'entità dei compensi da prevedere per i componenti del prossimo Consiglio.

Ruoli di particolare rilevanza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione, esprime specifici suggerimenti, nell'ambito delle Raccomandazioni di Orientamento agli Azionisti, in relazione alle figure ritenute più appropriate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dovrebbe, auspicabilmente:

- essere una figura di elevato profilo professionale e valoriale, riconosciuta quale autorevole e rappresentativa degli scopi e attività, istituzionali e anche territoriali, della Banca; una personalità equilibrata e credibile, alla luce del delicato ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli *stakeholder* della Banca, così come di rappresentanza in occasioni e relazioni istituzionali
- avere esperienza in materia di *corporate governance* e, preferibilmente, di supervisione delle attività di *induction, development* e *succession planning* del Consiglio di Amministrazione;
- avere conoscenza complessiva del *business* bancario e della regolamentazione finanziaria e creditizia;
- essergli riconosciuta indipendenza ed onestà intellettuale, *leadership*, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione;
- aver idealmente maturato, in società o gruppi o organismi istituzionali significativi per dimensione o complessità di governo o di *business* e/o attività, esperienze di guida di Consigli di Amministrazione e, conseguentemente, di dialogo, attento e costruttivo, con Presidenti di Comitati e Consiglieri, incluso l'Amministratore Delegato, oltre che con gli Azionisti

L'Amministratore Delegato

Dovrebbe auspicabilmente avere:

- acquisito esperienze *manageriali* al vertice di società di significative dimensioni, in aree di *business* inerenti al settore bancario o degli intermediari finanziari, nell'ambito dei quali ha avuto riscontrabili successi professionali e di risultati;
- *visione*, elevato orientamento strategico, al risultato e *business judgment*;

- orientamento alla trasparenza ed alla narratività nei confronti del Consiglio ed alla condivisione delle decisioni e proposizioni strategiche con i Consiglieri;
- autorevolezza, elevate doti di *leadership* e capacità esecutive, apertura al contributo e alla critica costruttiva;
- grandi capacità di relazione.

Gli altri nove Amministratori

Dovrebbero essere tutti Non Esecutivi, prevalentemente Indipendenti, in base ai criteri stabiliti dalla legge.

Il requisito dell'indipendenza, al quale azionisti e investitori guardano con particolare attenzione, dovrà essere valutato avendo riguardo sia alla sostanza che alla forma.

Indicativamente, in relazione alla Skills Directory proposta, almeno quattro figure professionali su nove dovrebbero avere profili e maturato esperienze manageriali, amministrative, di controllo o imprenditoriali, idealmente in società di dimensione e di complessità significative.

Almeno altre tre figure professionali dovrebbero aver maturate esperienze accademiche, professionali e/o consulenziali e/o istituzionali e, con le loro esperienze, competenze e conoscenze contribuire al completamento della Skills Directory proposta.

Lettera di conferma della carica

Il Consiglio ritiene necessario che tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, predisponendo il proprio curriculum per la presentazione della candidatura, indichino accuratamente la professionalità e le **conoscenze ed esperienze distintive** conseguite e, in particolare:

- la formazione (con indicazione sia dell'istruzione che dei piani di formazione seguiti);
- le professionalità acquisite tramite esperienze pratiche, con indicazione delle posizioni precedentemente occupate, precisando settori di operatività e posizioni ricoperte, in particolare per lo svolgimento di attività manageriali (durata e dimensioni dell'impresa), attività accademica e/o di consulenza e/o in istituzioni, eventuali cariche in Consigli e Comitati e/o Collegi;
- le caratteristiche personali e le soft skill possedute.

Il Consiglio suggerisce di chiedere a ciascun candidato Consigliere, insieme **alla lettera di accettazione della carica**, di dichiarare di quali tra le conoscenze, esperienze e/o competenze evidenziate nella *Skills Directory* espressa in questo Documento, sia in possesso **a livello distintivo** e da quali esperienze di lavoro/professionali siano state determinate.

5. Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari Previsti per i Membri del Consiglio

I membri del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Asti sono tenuti a soddisfare costantemente i requisiti di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, in modo da salvaguardare la sana e prudente gestione del Gruppo, tenendo anche conto delle migliori prassi di governo societario.

In particolare, i Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca, nonché quanto previsto dall'allegato Art.2 del Regolamento per la composizione e l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti. Devono inoltre rispettare il divieto di *interlocking directorates* previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Ciascun Consigliere, al momento dell'accettazione della candidatura, è tenuto a dichiarare di possedere i requisiti indicati conformi alle disposizioni normative e statutarie.

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

✓ **Onorabilità**

Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB tempo per tempo vigente (allo stato riconducibile al Regolamento n. 161/1998).

Ferma la ricorrenza dei requisiti sopra indicati, la cui mancanza determina di per sé la decadenza dalla carica ricoperta, occorre tenere presente gli elementi di correttezza nelle condotte personali e professionali, tali da assicurare la sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo e in particolare la sua reputazione e la fiducia del pubblico.

In coerenza con gli orientamenti delle Autorità di Regolazione e di Vigilanza, vanno considerati i fattori attinenti alla reputazione e correttezza, quali procedimenti penali e amministrativi per violazioni della normativa del settore bancario, finanziario, assicurativo e condotte poco trasparenti o non cooperative nei confronti di Autorità.

Un Consigliere è considerato in possesso dei requisiti di correttezza e buona reputazione in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.

Alla luce di tale quadro normativo e fermo restando il rispetto dei citati requisiti di onorabilità, si raccomanda agli Azionisti che i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione:

- non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi del D.M. 18 marzo 1998, n. 161;

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non configurando un reato, non appaiano compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino in situazioni che – anche con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette) - siano , anche in via potenziale, atte ad incidere sulla loro reputazione.

✓ **Professionalità**

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Regolamento adottato con D.M. 18 marzo 1998, n.161, per i Consiglieri di Amministrazione delle banche, maturati per almeno un triennio ovvero per un quinquennio per il Presidente del Consiglio e per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Oltre ai requisiti di professionalità, i Consiglieri devono soddisfare criteri di competenza indicati al precedente paragrafo [4].

Tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione sono chiamati a predisporre ed allegare in sede di presentazione della candidatura il proprio curriculum, indicativo delle professionalità e delle conoscenze ed esperienze, quali in precedenza indicate e secondo lo schema adottato dalla Banca, da cui si evincano con un adeguato livello di dettaglio:

- la formazione nei settori rilevanti elencati (con indicazione sia dell'istruzione che dei piani di formazione seguiti);
- la professionalità acquisita tramite esperienze pratiche con indicazione delle posizioni precedentemente occupate, precisando il settore di operatività e la posizione ricoperta (cariche, attività di consulenza, lavoro dipendente con precisazione in particolare dello svolgimento di attività manageriali), la durata e le dimensioni dell'ente.

In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione valuta le misure necessarie, tra cui la partecipazione a sessioni personalizzate di *induction*.

✓ **Incarichi esterni**

I Consiglieri di Amministrazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e statutarie che regolano l'assunzione di incarichi in società diverse dalla Banca, nonché al rispetto dei limiti posti dagli allegati articoli 2) e 3) del Regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali adottato dalla Banca.

All'interno di questo ambito, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli Azionisti di rappresentare ai candidati a membri del Consiglio di Amministrazione della Banca che valuta preferibile che siano detenute contemporaneamente al massimo le seguenti combinazioni di cariche sociali ricoperte in società quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (compresa quella in Banca di Asti):

- a) 1 incarico di amministratore esecutivo e 1 incarico non esecutivo;
- b) 3 incarichi non esecutivi.

A tale fine, sono considerati come un unico incarico: i) gli incarichi nell'ambito dello stesso gruppo e ii) gli incarichi in imprese in cui la Banca detenga una partecipazione qualificata.

Come indicato, in precedenza, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di *interlocking directorates* che vietano ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti" (ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Gli amministratori comunicano in occasione della nomina e della valutazione annuale le cariche detenute in società o entità esterne alla Banca, con indicazione del ruolo in esse ricoperto.

✓ **Incompatibilità e altre situazioni rilevanti**

Si richiama il contenuto delle molteplici cause di incompatibilità o che possono incidere sull'eleggibilità previste dal vigente Ordinamento

Si raccomanda agli Azionisti che nelle liste che presentano per la nomina del nuovo Organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa.

✓ **Indipendenza statutaria**

In forza dello Statuto, almeno un quarto degli Amministratori della Banca deve possedere requisiti di indipendenza. L'art.11, comma 6, Titolo VI dello Statuto precisa che la Banca adotta i requisiti di indipendenza previsti dal codice civile per i Sindaci e che, qualora dall'applicazione della predetta norma statutaria non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità inferiore, per decimali pari a 5 o inferiori.

Nel caso auspicato di un Consiglio di 11 membri dovranno pertanto essere nominati non meno di tre Consiglieri che posseggano i requisiti di indipendenza come su definiti.

A tal fine ciascuna lista deve includere candidati in possesso del requisito di indipendenza definito dallo Statuto, in misura pari ad almeno un quarto dei candidati complessivamente presenti nella lista.

Il requisito di indipendenza richiede una verifica estesa ai rapporti presenti o intrattenuti nel recente passato con il Gruppo, oltre che con Azionisti, Amministratori o Revisori.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuta anche eventuali relazioni finanziarie, professionali e commerciali intrattenute con il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

✓ **Indipendenza di giudizio**

Tutti gli Amministratori devono essere in grado di agire con indipendenza di giudizio e, al fine di preservarla appieno, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli Azionisti che, in aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, venga valutato che i candidati che intendono proporre all'Assemblea per la loro elezione

- non si trovino al momento della nomina in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche solo potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei Consiglieri;
- non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

L'eventuale presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che il candidato o, se nominato, il Consigliere non possa essere considerato idoneo. Ciò si verifica se il conflitto di interessi pone un rischio rilevante e se non sia possibile prevenire o gestire adeguatamente il conflitto di interessi.

✓ **Diversità di genere**

Normativamente né statutariamente prevista, è suggerita dal Consiglio, almeno in termini di un primo passo verso l'inclusione di una diversità di genere.

Allegato a)

“Regolamento sulla composizione e per l’autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 2 - Requisiti quali-quantitativi per la composizione ottimale del Consiglio d’Amministrazione

Le Disposizioni di Legge vigenti prevedono che per il corretto assolvimento delle proprie funzioni nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:

- *pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzioni esecutive e funzioni non esecutive; componenti indipendenti);*
- *dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;*
- *con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;*
- *che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.*

Inoltre tali disposizioni indicano come necessario, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, che il Consiglio di Amministrazione:

1. *identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi sopra indicati, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati, ritenuto opportuno a questi fini;*
2. *verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;*
3. *sottoponga a periodica autovalutazione il permanere delle sopra citate condizioni, nonché il corretto ed efficace funzionamento dell’Organo.*

A tal fine, nel presente Regolamento è definito, per determinare la composizione quali-quantitativa dell’Organo amministrativo, un insieme di competenze ritenute necessarie per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto:

- *di quanto previsto dalla normativa di riferimento, anche comunitaria;*
- *delle best practices di sistema;*
- *delle esigenze di governo del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.*

2-1 Profilo Teorico

Il Consiglio di Amministrazione individua, in occasione della convocazione dell’Assemblea dei Soci chiamata a rinnovare il Consiglio stesso o a nominare un Consigliere oppure in occasione di una o

più cooptazioni, in coerenza con le linee guida definite nel presente Regolamento, la sua composizione quali-quantitativa ottimale, al fine di garantire un adeguato funzionamento in relazione alle dimensioni e alla complessità della Banca e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione individua l'insieme delle diverse professionalità e caratteristiche dei Consiglieri necessario per disporre complessivamente di adeguata conoscenza del sistema economico-finanziario e dello svolgimento dell'attività bancaria, oltre che di adeguata consapevolezza e sensibilità alla gestione e al controllo dei rischi. A tal fine, rilevano in particolare le esperienze maturate dagli Esponenti in aziende del settore Bancario, Finanziario e Assicurativo, in Associazioni di Categoria, nonché presso Enti Territoriali o istituzioni presenti nelle zone di operatività della Banca e le attività esercitate nella loro professione abituale.

Il Consiglio di Amministrazione richiede che nel complesso siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. rappresentanza dei principali settori economici con riferimento al territorio in cui la Banca opera, in quanto espressione del ceto imprenditoriale o delle relative associazioni;*
- 2. rappresentanza del mondo accademico o delle professioni (con riferimento al settore economico e/o finanziario e/o giuridico) con esperienza maturata per almeno un triennio;*
- 3. rappresentanza di figure portanti esperienze professionali diversificate, maturate nel settore della gestione imprenditoriale e/o manageriale di imprese complesse e/o enti complessi, pubblici o privati per almeno un triennio;*
- 4. esperienza specifica maturata nel settore bancario e/o assicurativo e/o finanziario nel ruolo di amministrazione e/o direzione (dirigente/quadro con funzioni direttive) e/o controllo.*

Inoltre il Consiglio di Amministrazione richiede che nel complesso la sua composizione preveda una rappresentanza di figure portanti esperienze formative diversificate e la presenza di almeno due Consiglieri che abbiano ricoperto la carica di Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti per almeno un triennio nel corso degli ultimi due mandati.

Richiede inoltre che nel complesso gli Esponenti posseggano:

- conoscenza del business bancario (credito, finanza, servizi di investimento, ecc.) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di Esponente aziendale o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economico-finanziarie, ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni;*
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario (mercati nazionali/internazionali, bail-in, ecc.), acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di Esponente aziendale o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economico-finanziarie, ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni;*
- conoscenza delle dinamiche socio-economiche dei mercati e delle caratteristiche dei territori presidiati, acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di Esponente aziendale o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni nel territorio di interesse;*

- conoscenza della regolamentazione di settore (in particolare, bancaria, societaria, finanziaria e fiscale) acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di Esponente aziendale ovvero attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economico-finanziarie / giuridiche, ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti o istituzioni;
- conoscenza della normativa bancaria nazionale ed europea;
- conoscenza del sistema dei controlli interni, delle metodologie di gestione dei rischi e del sistema di whistleblowing;
- conoscenza degli aspetti di corporate governance e dei processi di gestione aziendale;
- conoscenza delle problematiche connesse all'organizzazione aziendale;
- conoscenza del funzionamento dei sistemi informativi.

Tali requisiti, assieme alla composizione quantitativa ritenuta di volta in volta ottimale, sono portati a conoscenza dei Soci ogniqualvolta l'Assemblea sia chiamata a nominare uno o più Consiglieri di Amministrazione, in tempo utile affinché gli stessi ne possano tenere conto. A tal fine è altresì opportuno che la proposta di candidati avanzata dai Soci o dal Consiglio venga corredata da un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato.”

Allegato b)

“Regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”

Art. 2 - Norme e criteri generali per il Consiglio d'Amministrazione

Al fine di determinare il limite al cumulo degli incarichi in capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, si applicano le disposizioni concernenti i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo contenute agli artt 144 duodecies e 144 terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB (delibera CONSOB n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche e integrazioni), intendendosi pari a 7 il limite massimo di punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo.

Art. 3 - Norme e criteri generali per l'Amministratore Delegato

Al fine di determinare il cumulo degli incarichi in capo all'Amministratore Delegato, si applicano le norme previste per i componenti gli organi di controllo dal Regolamento Emittenti della CONSOB (delibera CONSOB n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche e integrazioni) agli artt 144 duodecies e terdecies, intendendosi pari a 5 il limite massimo di punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo.